

Milano, 6 agosto 2018

Spettabile  
**AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER  
ENERGIA RETI E AMBIENTE**  
**Direzione Mercati Retail e Tutele dei  
consumatori di energia**  
**Unità Efficienza nel Consumo**  
Piazza Cavour, 5  
20121 - MILANO  
Mail : [mercati-retail@arera.it](mailto:mercati-retail@arera.it)

---

**Documento per la consultazione 385/2018/R/EFR**

**ORIENTAMENTI INERENTI LA DEFINIZIONE DEL CONTRIBUTO TARIFFARIO  
NELL'AMBITO DEL MECCANISMO DEI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA**

**OSSERVAZIONI AICEP**

**1) PRESENTAZIONE DEL SOGGETTO INTERESSATO**

**AICEP, Associazione Italiana Consumatori Energia di Processo**, raggruppa imprese industriali grandi consumatrici di energia elettrica in processi produttivi caratterizzati da un'elevata regolarità, continuità e qualità dei prelievi dalla rete elettrica e nei quali il costo dell'elettricità rappresenta un fattore strategico critico. Le imprese Associate, in molti casi facenti parte di importanti gruppi multinazionali, operano principalmente nei settori della Chimica, dei Gas Tecnici, dei Metalli e del Vetro e rappresentano una quota significativa dei consumi industriali di energia elettrica in Italia.

Attiva da oltre 35 anni ha tra i suoi obiettivi prioritari fin dal momento della sua costituzione quello di promuovere le soluzioni più efficienti per l'uso razionale dell'energia elettrica, affrontando tutte le problematiche di natura tecnico-economica che direttamente o indirettamente riguardano i loro prelievi dalla rete elettrica.

AICEP ha da sempre sostenuto politiche dirette all'efficienza energetica dei processi industriali e misure che, in un quadro di efficienza dei costi e di mantenimento della competitività dell'industria italiana ed europea, permettano il perseguimento degli ambiziosi obiettivi ambientali previsti dalla politica comunitaria.

AICEP è a sua volta associata ad IFIEC Europe, International Federation of Industrial Energy Consumers, che riunisce le Associazioni nazionali dei consumatori energetici e che partecipa alla AEII, Alliance of Energy Intensive Industry.

**2) OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI PER LA CONSULTAZIONE**

**Q1**

Non si condivide appieno l'orientamento dell'Autorità in merito all'eliminazione della correlazione tra un contributo di riferimento e il contributo definitivo e di coefficienti atti a introdurre inerzia nell'adeguamento dei contributi tariffari ai prezzi di mercato.

---

Pur comprendendo che la definizione di un cap al contributo tariffario e l'introduzione della possibilità da parte del GSE di ricorrere all'emissione di TEE non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica dovrebbero indurre ad un cap implicito ai prezzi di mercato compreso tra 250 e 260 €/TEE, si deve tener conto che permane una possibile ampia variabilità per i livelli di prezzo compresi tra 0 e il cap implicito di cui sopra.

Guardando alla storia del mercato dei TEE e considerando due novità introdotte dall'ultimo DM correttivo, vale a dire

- i. La revisione del concetto di addizionalità che "apre" l'accesso al meccanismo a progetti prima esclusi o fortemente limitati
- ii. La possibilità per i soggetti obbligati di ricorrere alla richiesta di emissione di TEE non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica

si possono prevedere fasi di mercato in cui i prezzi possano tendere a valori compresi tra 50 e 100 €/TEE.

Appare evidente che la variabilità tra un minimo di 50 e un massimo di 260 €/TEE può indurre o rendere appetibili comportamenti speculativi che possono portare a variazioni molto ampie del prezzo sul breve periodo.

Alla luce di quanto sopra espresso, appare preferibile mantenere dei meccanismi di "validazione dei prezzi" rispetto a limiti massimi di variazione tra le diverse sessioni di mercato (attuale coefficiente  $\alpha$ ) e di inerzia nell'adeguamento del contributo definitivo rispetto ai prezzi di mercato.

## Q2

Vale, con riferimento ai coefficienti correttivi  $\beta$ ,  $\gamma$  e  $k$ , quanto espresso al quesito precedente

## Q3

Si condivide l'opinione dell'Autorità in merito alla opportunità di tenere conto, ai fini della determinazione del contributo erogato, solo delle transazioni avvenute, mensilmente, tramite accordi bilaterali all'interno di un intervallo di prezzo rispetto alla media rilevante del mese precedente. Per rendere il prezzo rilevante mensile dei bilaterali maggiormente rappresentativo del reale andamento del mercato e per evitare che venga condizionato da transazioni che rispondono ad altre logiche, si propone di limitare la variazione massima a  $\pm 10\%$  con riferimento al prezzo di mercato dell'ultimo periodo disponibile al momento della rilevazione.

Si ritiene inoltre opportuno precisare meglio la previsione del punto 3.12 del Documento di Consultazione nel senso di adottare come prezzo mensile rilevante quello del mese ( $n-1$ ) non solo in caso di totale assenza di contratti bilaterali all'interno dell'intervallo di prezzo definito, ma anche nel caso di una quantità di TEE scambiati con bilaterali all'interno di tale intervallo di prezzo inferiore ad una % rispetto al totale (per esempio 20%).

Ciò per evitare che un prezzo determinato da un numero non consistente di titoli possa poi essere utilizzato per il calcolo del contributo di riferimento, calcolo per il quale i prezzi verranno pesati sulla base del totale dei titoli scambiati sul mercato dei bilaterali.

## Q4

Si rimanda alle considerazioni espresse per il quesito Q1.

---

**Q5**

Si condivide la formula proposta, ma, per la quantificazione di  $Q_{BLT}(t)$  si ritiene opportuno, nel caso in cui non si modifichi il limite di determinazione del prezzo rilevante dei bilaterali come proposto al punto Q3, di considerare solo le quantità scambiate sui bilaterali all'interno del range di prezzi valido ai fini della definizione del prezzo rilevante dei bilaterali.

**Q7**

In riferimento alle modalità di attuazione del meccanismo dei TEE non derivanti da progetti si segnala che l'effetto combinato delle nuove disposizioni introdotte dal DM 10 maggio 2018 potrebbe favorire l'insorgere di posizioni con eccesso di potere di condizionamento del mercato e, conseguentemente, del valore del contributo tariffario.

In particolare la possibilità di ricorrere a TEE non derivanti da progetti per ottemperare ai propri obiettivi, pone i soggetti obbligati, che hanno all'interno del proprio gruppo società titolari di un portafoglio di titoli, nella possibilità di arbitrare, anche a fini speculativi, tra l'acquisto, tramite bilaterale o sul mercato, dei TEE nella disponibilità del gruppo e la richiesta di emissione di titoli al GSE. È evidente che si tratta di una situazione che pone soggetti (che sono al contempo acquirenti, venditori, soggetti obbligati e soggetti aventi diritto a richiedere l'emissione di TEE al GSE) con queste caratteristiche e di dimensioni significative in una posizione indebitamente dominante sul mercato.